Civile Ord. Sez. 2 Num. 14986 Anno 2021

Presidente: MANNA FELICE Relatore: SCARPA ANTONIO Data pubblicazione: 28/05/2021

ORDINANZA

sul ricorso 14163-2016 proposto da:

MOLINO BRESCIANO DI COFFINARDI GIUSEPPE & C. S.N.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA GONDAR 22, presso lo studio dell'avvocato MARIA ANTONELLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIETRO MAFFONGELLI;

- ricorrente -

contro

OLEIFICIO VERONESI DI VERONESI SAVERIO & C. S.N.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE MARCORA 18/20, presso lo studio dell'avvocato GUIDO FAGGIANI, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

nonché contro

130121

VERONESI SAVERIO, VERONESI GABRIELE, VERONESI EMANUELE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 17/2016 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 12/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La s.n.c. Molino Bresciano di Coffinardi Giuseppe & C. ha proposto ricorso articolato in quattro motivi avverso la sentenza n. 17/2016 della Corte d'appello di Brescia, pubblicata il 12 gennaio 2016.

Resiste con controricorso la s.n.c. Oleificio Veronesi di Veronesi Saverio & C.

Gli altri intimati Veronesi Saverio, Veronesi Gabriele e Veronesi Emanuele non hanno svolto attività difensive.

2. La Corte d'appello di Brescia, in accoglimento del gravame incidentale avanzato dalla Oleificio Veronesi s.n.c. ed in parziale accoglimento dell'appello principale della Molino Bresciano, ha riformato la sentenza 9 agosto 2012 del Tribunale di Brescia; per l'effetto, la sentenza di appello ha condannato la Molino Bresciano s.n.c. a pagare alla Oleificio Veronesi s.n.c. la somma di € 21.290,65, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, a titolo di risarcimento del danno conseguente ai vizi della merce, mentre ha condannato la Oleificio Veronesi s.n.c. al pagamento in favore della Molino Bresciano s.n.c. degli interessi al tasso convenzionale "BCE pro tempore vigente maggiorato di quattro punti" sulla somma di € 4.476,79, riconosciuta già in primo grado a titolo di



corrispettivo per le forniture di cui al lodo arbitrale *inter partes* 30 settembre 2008 ed alle fatture nn. 283/2008 e 44/2008.

3. La controversia trae origine da una fornitura di partite di gemme di mais destinato alla disoleazione (fatture n. 104, 126, 174, 38, 41, 44 e 283 del 2008), di cui alcune presentarono vizi inerenti all'eccessivo grado di acidità, tali da rendere il mais non commerciabile per uso commestibile.

Le parti avevano poi rimesso la definizione della controversia al collegio arbitrale presso l'Associazione Granaria di Milano, che con lodo del 30 settembre 2008 stabilì abbuoni da riconoscere sul prezzo del mais in proporzione al grado di acidità riscontrato. Questo lodo arbitrale fu posto a base della domanda monitoria avanzata dalla Molino Bresciano s.n.c. ed accolta dal Tribunale di Brescia con decreto del 21 marzo 2009 in importo pari a complessivi € 8.701,20 (€ 4.476,79 per residuo a quanto stabilito dal lodo arbitrale ed € 4.224,21, oltre IVA, per le fatture nn. 44 e 283 del 2008).

La Oleificio Veronesi s.n.c. propose opposizione al decreto ingiuntivo, contestando gli accertamenti sulla merce contenuti nel lodo arbitrale, deducendo l'inadempimento della venditrice e domandando in riconvenzionale il risarcimento dei danni pari ad € 25.590,65.

4. Il Tribunale di Brescia accolse in parte l'opposizione e revocò il decreto ingiuntivo; condannò l'opponente al pagamento di € 4.476,79, oltre interessi legali, pari alla somma determinata nel lodo arbitrale, non impugnato e perciò vincolante fra le parti; respinse la domanda della Molino Bresciano s.n.c. per il pagamento delle ulteriori somme di cui alle fatture n. 44 e 283 del 2008, in quanto, a fronte dell'eccezione della compratrice, sarebbe spettato alla venditrice la prova di aver esattamente adempiuto; rigettò altresì la domanda riconvenzionale di



risarcimento dei danni avanzata dalla opponente Oleificio Veronesi s.n.c. per difetto di prova.

- 5. La Corte d'appello di Brescia, quanto al gravame principale spiegato dalla Molino Bresciano s.n.c., ribadì che la stessa venditrice non aveva dimostrato che la merce fornita non fosse affetta da vizi e non poteva perciò pretendere il pagamento del prezzo di cui alle fatture azionate; disattese le eccezioni di decadenza e prescrizione ex art. 1495 c.c. per la fornitura del 6 maggio 2008 di cui alla fattura 38/2008, avendo la compratrice scoperto e denunciato i vizi il 24 giugno 2008; rideterminò il tasso degli interessi. Quanto al gravame incidentale, la Corte di Brescia reputò dovuto il risarcimento dei danni subiti dalla Oleificio Veronesi s.n.c. in conseguenza dell'elevato grado di acidità del mais, non essendo tali danni scongiurati dalla riduzione del prezzo determinata in sede di lodo arbitrale; quantificò i danni in complessivi € 21.290,65, a titolo di rimborso delle spese degli interventi di manutenzione degli impianti, smaltimento dell'olio ammalorato e mancati guadagni nella rivendita dell'olio.
- 6. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 *bis.*1, c.p.c.
- 7. Il primo motivo del ricorso della s.n.c. Molino Bresciano lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c, per non avere la Corte d'appello tenuto conto della "esistenza del lodo arbitrale irrituale, contenente la definizione dei rapporti fra le parti in contrasto con la domanda svolta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e con gli accertamenti contenuti nelle sentenze di merito". Assume la ricorrente che, se tale "fatto" fosse stato preso in considerazione, la Corte d'appello avrebbe dovuto rigettare l'opposizione svolta dalla Oleificio Veronesi



"per incompatibilità della medesima rispetto agli impegni contrattualmente assunti con il lodo arbitrale". In particolare, nel procedimento arbitrale la compratrice avrebbe riconosciuto la debenza del corrispettivo per le forniture di cui alle fatture nn. 38 e 283 nonostante il riscontro di un grado di acidità eccedente l'8%.

Il secondo motivo del ricorso della s.n.c. Molino Bresciano deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 808 ter c.p.c. e/o 1372 c.c. Si espone che l'art. 808 ter c.p.c. stabilisce in maniera espressa che il lodo emesso dagli arbitri in qualità di mandatari delle parti equivale ad un contratto concluso fra le medesime e, come tale, esplica gli effetti di cui all'art. 1372 c.c. La Corte d'appello di Brescia avrebbe così violato le disposizioni del lodo arbitrale, sovvertendo la regolamentazione dei rapporti insorti fra le parti, in quanto, mentre gli arbitri avevano concluso che la lamentata acidità superiore all'8% comportava soltanto l'applicazione degli abbuoni sul prezzo pattuito, la sentenza impugnata avrebbe riconosciuto la "non debenza dell'intero corrispettivo in favore del venditore".

Il terzo motivo di ricorso censura, in via subordinata, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1460 c.c., anche in relazione all'art. 1492 c.c., nonché dei principi in materia di sinallagmaticità delle controprestazioni. La violazione dell'art. 1460 c.c. deriverebbe dal fatto che il giudice ha "accolto l'eccezione di inadempimento svolta dal compratore pur a fronte dell'oggettiva e definitiva impossibilità di ottenere l'adempimento da parte del venditore", posto che il mais fornito venne lavorato dall'Oleificio Veronesi dopo il riscontro di un'acidità superiore al 12%, così precludendo alla venditrice di adempiere la propria prestazione. L'eccezione di inadempimento svolta dalla Oleificio Veronesi non poteva,



perciò, dirsi volta a sollecitare l'adempimento della s.n.c. Molino Bresciano. Inoltre, la Corte d'appello di Brescia avrebbe violato il nesso di corrispettività e proporzionalità tra prestazione inadempiuta e controprestazione da sospendere, in quanto il mais fornito aveva pur sempre mantenuto un valore commerciale, tant'è che la Oleificio Veronesi aveva poi rivenduto a terzi l'olio greggio estratto destinato alla raffinazione, seppur a un prezzo inferiore.

Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e/o 2697, 1223, 1226, 1227 c.c. in riferimento alla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, nonché la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 111, comma 6 Cost. Si deduce che la Corte d'appello avrebbe riconosciuto il diritto al risarcimento del danno "in mancanza degli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria" e "in mancanza assoluta di prova del diritto di controparte al risarcimento del danno", sulla base del solo accertamento dell'inadempimento. Vengono così contestati l'esistenza e l'entità del danno, la sussistenza del nesso causale tra inadempimento e danno, il mancato accertamento del concorso colposo della danneggiata.

7.1. I primi due motivi di ricorso sono esaminabili congiuntamente, in quanto connessi, e si rivelano connotati da profili di inammissibilità, o comunque infondati.

La ricorrente assume che la Corte d'appello di Brescia, nel decidere sulla opposizione al decreto ingiuntivo intimato per il pagamento della fornitura di partite di germe di mais, non avrebbe tenuto conto della esistenza tra le parti di un lodo arbitrale irrituale.

Non risponde al vero, però, che la sentenza impugnata non abbia esaminato il lodo arbitrale, in quanto ad esso si fa \mathcal{A}

riferimento: a pagina 12, per affermare che lo stesso aveva ad oggetto soltanto la "disciplina degli abbuoni", lasciando "inalterata la garanzia per i vizi"; a pagina 13, dove si chiarisce che in sede arbitrale venne in discussione "la conformità della vendita al contratto tipo 133 e, in caso negativo, le modalità di calcolo degli abbuoni a favore del compratore" (trascrivendo di seguito l'incarico conferito agli arbitri, individuato come "doc. 3, Molino Bresciano"); a pagina 17, chiarendosi che oggetto del lodo era stato il "minor prezzo per la merce venduta", col che rimaneva impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla compratrice.

I primi due motivi del ricorso della s.n.c. Molino Bresciano sono pertanto privi di specificità, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., in quanto non investono tali punti decisivi della sentenza impugnata, che, nell'ambito dell'apprezzamento di fatto spettante ai giudici del merito, ha ricostruito in via interpretativa il contenuto del lodo, e dunque l'ambito della intervenuta composizione amichevole riconducibile alla volontà delle parti. Il primo ed il secondo motivo di ricorso non indicano neppure specificamente quale fosse il testo lodo del 30 settembre 2008, senza perciò osservare altresì la prescrizione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

Le due censure, in realtà, auspicano inammissibilmente di ottenere in sede di legittimità una diversa interpretazione dell'accordo negoziale risultante dal lodo del 30 settembre 2008, nel senso che esso non fosse limitato a riconoscere gli "abbuoni" sul prezzo spettanti alla compratrice per l'acidità del mais (come inteso dalla Corte d'appello), ma anche volto a conclamare il diritto della venditrice a conseguire i residui corrispettivi della fornitura eseguita.

Deve, peraltro, ribadirsi che l'arbitrato irrituale costituisce uno strumento di risoluzione contrattuale delle contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine a determinati rapporti giuridici, imperniato sull'affidamento a terzi del compito di ricercare una composizione amichevole, conciliante o transattiva. Poiché le parti si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà, il lodo irrituale ha natura negoziale ed è impugnabile ai sensi dell'art. 808 ter c.p.c. Allorché, come nel presente giudizio, viene in discussione quale fosse l'oggetto della controversia deferita agli arbitri, il vizio denunciato si traduce in una questione d'interpretazione della volontà dei mandanti e si risolve, analogamente a quanto accade in ogni altra ipotesi di interpretazione della volontà negoziale, in un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, se condotto nel rispetto dei criteri di ermeneutica contrattuale e correttamente motivato (cfr. Cass. Sez. 1, 24/03/2014, n. 6830).

7.2. E' altresì infondato il terzo motivo di ricorso con cui si censura la parte della sentenza impugnata che, quanto al pagamento delle due fatture n. 38 e 238 del 2008, ha ritenuto prevalente l'eccezione di inadempimento spiegata dalla compratrice, giacché il mais fornito aveva percentuali di acidità superiori al consentito, come documentato dalle analisi di laboratorio eseguite. La Corte di Brescia ha così correttamente valutato che le difese dell'opponente Oleificio Veronesi s.n.c. fossero volte a formulare un'eccezione di inadempimento, sostanziandosi in un'opposizione al decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del prezzo della fornitura e in una domanda riconvenzionale per i danni correlati ai vizi della merce fondate su allegazioni che comunque contestavano l'avversa pretesa

 \mathcal{M}

sulla scorta di addebiti di inesattezze qualitative della merce consegnata dalla venditrice.

La ricorrente obietta che l'eccezione di inadempimento, per come formulata, non fosse effettivamente volta a stimolare l'adempimento, rivelandosi anzi contraria al requisito della proporzionalità tra prestazione inadempiuta e controprestazione sospesa.

Deve allora considerarsi come l'eccezione di inadempimento funziona quale fatto impeditivo della altrui pretesa di pagamento avanzata, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore. La parte evocata in giudizio per il pagamento di una prestazione rientrante in un contratto sinallagmatico può, pertanto, non solo formulare le domande ad essa consentite dall'ordinamento in relazione al particolare negozio stipulato, ma anche limitarsi ad eccepire - nel legittimo esercizio del potere di autotutela che l'art. 1460 c.c. espressamente attribuisce al fine di paralizzare la pretesa avversaria chiedendone il rigetto - l'inadempimento o l'imperfetto adempimento dell'obbligazione assunta da controparte, in qualunque delle configurazioni che questo può assumere, in esse compreso, quindi, il fatto che il bene consegnato in esecuzione del contratto risulti affetto da vizi o mancante di qualità essenziali (Cass. Sez. 2, 22/11/2016, n. 23759; Cass. Sez. 2, 04/11/2009, n. 23345; Cass. Sez. 2, 01/07/2002, n. 9517).

Il compratore può, del resto, sollevare l'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., non solo quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, ma anche nel caso in cui dall'inesatto adempimento del venditore derivi una inidoneità della cosa



venduta all'uso cui è destinata, purché il rifiuto di pagamento del prezzo risulti giustificato dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardato con riferimento al complessivo equilibrio sinallagmatico del contratto e all'obbligo di comportarsi secondo buona fede.

La deduzione contenuta nel terzo motivo di ricorso, secondo cui la compratrice Oleificio Veronesi s.n.c. avrebbe comunque tratto utilità - sebbene non pienamente a causa dei vizi - dalle partite di mais specificamente oggetto delle fatture 38 e 283 del 2008 (rispetto alle quali è stata accolta l'eccezione ex art. 1460 c.c.), avendo rivenduto a terzi l'olio estratto come olio greggio destinato alla raffinazione (di tal che non sarebbe giustificabile a norma dell'art. 1460, comma 2, c.c., il rifiuto di prestare l'intero prezzo, potendosi al più giustificare una riduzione dello stesso), suppone nuovi accertamenti ed apprezzamenti di fatto rispetto a quelli eseguiti nei gradi di merito, che non possono tuttavia effettuarsi nel giudizio di cassazione.

D'altro canto, a fronte dell'iniziale accertata inadempienza di non scarsa importanza imputabile alla venditrice rispetto alla qualità di merce fornita, non ha rilievo sollecitare ancora in questa sede una più favorevole comparazione dei rapporti di causalità e di proporzione tra i due reciproci inadempimenti.

7.3. E' inammissibile, o comunque infondato, anche il quarto motivo di ricorso.

Tale censura critica la liquidazione del danno che la Corte d'appello di Brescia ha effettuato in accoglimento della domanda risarcitoria della compratrice Oleificio Veronesi s.n.c. per complessivi € 21.290,65, computando il danno emergente per il rimborso delle spese relative agli interventi di manutenzione degli impianti, ed al trasporto e smaltimento

U

dell'olio ammalorato, nonché il lucro cessante per i mancati guadagni nella rivendita dell'olio, sulla base di dati verificato anche dal CTU. Il motivo di ricorso contesta la prova del nesso causale, l'esistenza e l'ammontare dei danni risarciti, la mancata considerazione della decurtazione del prezzo della merce già ottenuta dalla compratrice ed il concorso colposo della Oleificio Veronesi s.n.c. nella produzione del danno, a causa della violazione delle norme di buona fabbricazione nella lavorazione del mais.

Tali doglianze propongono altresì questioni che implicano accertamenti di fatto dei quali non si fa menzione alcuna nella sentenza impugnata. La ricorrente, agli effetti dell'art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c., non allega l'avvenuta tempestiva deduzione delle medesime questioni dinanzi al giudice di merito, nel rispetto dei termini di operatività delle preclusioni relative al "thema decidendum", né indica in quale atto del giudizio precedente esse fossero state devolute, ovvero "come" e "quando" tali questioni fossero state oggetto delle proprie istanze difensive e della conseguente discussione processuale tra le parti, limitandosi al più a richiamare passi della CTU.

In ogni modo, l'azione di risarcimento dei danni proposta dall'acquirente, ai sensi dell'art. 1494 c.c., sul presupposto dell'inadempimento dovuto alla colpa del venditore, consistente nell'omissione della diligenza necessaria a scongiurare l'eventuale presenza di vizi nella cosa, ben può estendersi a tutti i danni subiti dall'acquirente, non solo quindi a quelli relativi alle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi accertati, ma anche a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione della cosa o al lucro cessante per la mancata rivendita del bene. Da ciò consegue, fra l'altro, che tale azione si rende ammissibile in alternativa ovvero cumulativamente



con le azioni di adempimento in via specifica del contratto, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto medesimo (Cass. Sez. 2, 29/11/2013, n. 26852; Cass. Sez. 2, 07/03/2007, n. 5202; Cass. Sez. 2, 07/06/2000, n. 7718).

Il risarcimento per l'inadempimento del venditore correlato ai vizi della cosa esige certamente un rapporto causale immediato e diretto fra tale inadempimento e danno. Questa limitazione imposta dall'art. 1223 c.c. - è fondata sulla necessità di limitare l'estensione temporale e spaziale degli effetti degli eventi illeciti ed è orientata, perciò, ad escludere dalla connessione giuridicamente rilevante ogni conseguenza dell'inadempimento che non sia propriamente diretta ed immediata, ovvero che comunque rientri nella serie delle conseguenze normali del fatto, in base ad un giudizio di probabile verificazione rapportato all'apprezzamento dell'uomo di ordinaria diligenza. È tuttavia compito del giudice di merito accertare la materiale esistenza del rapporto che abbia i suddetti caratteri normativamente richiesti, così verificare che il compratore non abbia colpevolmente concorso nel cagionare il danno ed, anzi, abbia mantenuto una condotta diretta a limitare le conseguenze negative dell'inadempimento del venditore: tale valutazione del giudice del merito, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, è insindacabile in sede di legittimità se non nei limiti di cui all'art. 360 comma 1, n. 5, c.p.c.

- 8. Il ricorso va perciò rigettato.
- 9. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, vengono regolate secondo soccombenza in favore della controricorrente Oleificio Veronesi di Veronesi Saverio & C., non dovendosi al riguardo provvedere per gli altri intimati



Veronesi Saverio, Veronesi Gabriele e Veronesi Emanuele, i quali non hanno svolto attività difensive.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 4.300,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 gennaio 2021.

Il Runzionario Giudiziario

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 2 8 MAG. 2021

Il Presidente

10